

1. **Nomine dagli elenchi prioritari: Rinunce e penalizzazioni**

➤ **Rinunce senza penalizzazioni**

Δ. Si può rinunciare ad una supplenza conferita dagli elenchi prioritari? E se sì, in quali casi?

R. Il personale inserito negli elenchi prioritari è **obbligato** ad accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze (i distretti indicati) espresse nella domanda.

(art. 5, comma 1)

Si può tuttavia rinunciare ad una supplenza se al momento della proposta di nomina il personale si trova in queste condizioni:

– Impegnati nell'espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto (lo scorso anno, in via informale, si era specificato che la supplenza in corso poteva essere anche ad orario non intero);

– Percettori di indennità di disoccupazione ordinaria secondo il punto 4 della [nota 19212 del 17 dicembre 2009](#), che dovrebbe valere anche per l'anno scolastico 2010/2011, in cui si precisa che al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

(Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore).

– Se, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari, si accetta una supplenza per effetto dell'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata dall'elenco prioritario.

Si può invece **lasciare** una supplenza già in corso per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi delle specifiche convenzioni Miur/Regioni.

Inoltre:

– Coloro che siano impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.

– Coloro che siano impegnati nella scuola dell'infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall'art. 5, comma 6 e dall'art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.

(art. 5, commi 3,4,5)

➤ **Rinunce e penalizzazioni**

D. Quali sono le conseguenze per chi rinuncia ad una nomina dagli elenchi prioritari?

R. Se non ci si trova nei casi sopra citati, e la rinuncia risulta immotivata o senza giustificato motivo, le conseguenze sono:

1. Decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto;
2. Perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto;
3. Perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, **eventualmente percepita.** **(art. 5, comma 2)**